



COMUNE DI TIVOLI

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 86

OGGETTO: COSAP ANNO 2020. RECEPIMENTO D.L. 19 MAGGIO 2020, N.34.

L'anno **duemilaventi**, il giorno **12** del mese di **GIUGNO**, alle ore **13.15** in Tivoli, si è riunita la Giunta Comunale in forma agile, in applicazione del Decreto Sindacale n° 12/2020 prot. 14593 del 24/03/2020, nelle seguenti persone presenti nella sede comunale:

PROIETTI GIUSEPPE	Sindaco
DI GIUSEPPE LAURA	Vice-Sindaca
CECCHETTI MARIA ROSARIA	Assessora
DIMICCOLI ANGELA	Assessora
INNOCENTI GIOVANNI	Assessore

e nelle seguenti persone presenti in collegamento telematico:

CORDONI ELEONORA	Assessora
RONDONI NELLO	Assessore

Risultano assenti :	
CAPPELLI MARIA LUISA	Assessora

Partecipa presente nella sede comunale	
Il Segretario Generale	LUCIA LETO

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (coronavirus Covid-19);

VISTI i decreti-legge, i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile, approvati in questi mesi per contrastare l'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del corona virus;

VISTO l'art.181 del Decreto Legge **maggio 2020, n. 34** "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" che recita:

- al comma 1. "Anche al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n.8, sono esonerati dal 1° maggio fino al 31 ottobre 2020 dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e dal canone di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446."
- al comma 2. "A far data dallo stesso termine di cui al comma 1 e fino al 31 ottobre 2020, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'Ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642."
- al comma 3. "Ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, e comunque non oltre il 31 ottobre 2020, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 1, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42."
- al comma 4. "Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al comma 3 è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6 comma 1, lettera e-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380."
- al comma 5. "Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 127,5 milioni di euro per l'anno 2020. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 il decreto medesimo è comunque adottato."
- al comma 6. "All'onere derivante dal presente articolo, pari a 127,5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'art. 265."

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n.22 del 17 marzo 2005 modificato con deliberazione di Consiglio comunale n.5 del 18marzo 2014 che ha approvato il regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

DATO ATTO CHE

- appare opportuno, sulla scorta del citato decreto legge, in deroga parziale e temporanea al regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche applicabile alla fattispecie, individuare le modalità di seguito descritte finalizzate a contribuire, per quanto

- possibile e per quanto nei poteri dell'Amministrazione comunale, al sostegno ed al rilancio delle attività cittadine di somministrazione di alimenti e bevande (Bar, Ristoranti, etc...), tanto duramente colpite dalla crisi economica connessa all'epidemia da covid-19;
- la decisione di cui sopra è finalizzata anche a conseguire, con l'ampliamento e la dislocazione all'aperto delle superfici commerciali dei locali interessati, il non secondario obiettivo di migliorare l'applicabilità e l'efficacia delle misure di prevenzione e contenimento dell'epidemia;
 - tutto ciò, in definitiva, nell'ottica di favorire la ripresa delle attività e di rendere più sicuro e tranquillo l'accesso dei cittadini alla fruizione di detti servizi, peraltro essenziali anche dal punto di vista della rinascita dei contatti sociali;

TENUTO CONTO delle caratteristiche logistiche e funzionali dei luoghi, sulla base di esigenze di pubblico interesse, di sicurezza veicolare e pedonale, di garanzia di libertà di circolazione, di decoro urbano, ovvero per favorire la giusta e contestuale fruizione del suolo pubblico disponibile da parte di più esercizi limitrofi, l'Amministrazione ritiene di dover assumere le seguenti determinazioni :

- a) la presente disciplina derogatoria avrà vigenza dalla data di esecutività della presente deliberazione e fino al 31 dicembre 2020, salvo eventuale proroga anche in relazione all'andamento dell'epidemia in atto ed all'evoluzione del quadro normativo nazionale e/o regionale in materia;
- b) la superficie massima concedibile può essere aumentata del 60% (misura max 80 mq.)**
- c) per i locali posizionati in vicinanza (distanza massima metri lineari 25,00) la superficie temporaneamente massima concedibile (che di norma è pari alla superficie interna del locale e non potrà comunque superare la misura massima di mq 20,00) **potrà essere aumentata del 30%, cioè max 26 mq.**
- d) per i pubblici esercizi e i laboratori artigiani per generi alimentari posizionati al di fuori del centro storico la superficie massima concedibile potrà essere aumentata del 50%.**
- e) l'istanza da formulare in carta libera (NON in bollo), deve essere inoltrata all'ufficio COSAP, indicando il periodo di durata dell'occupazione ed allegando la sola planimetria della superficie pubblica o di uso pubblico che si intende occupare;
- f) l'ufficio COSAP, in ordine cronologico di arrivo delle istanze, previa verifica dei requisiti prescritti, con l'Ufficio Commercio, e previa valutazione, con l'ausilio della Polizia Municipale, delle condizioni di sicurezza e di viabilità, rilascerà semplice autorizzazione all'occupazione (con eventuali prescrizioni connesse al pubblico interesse, alla sicurezza stradale, alla libera circolazione dei veicoli e pedoni, ecc...);
- g) ai sensi dell'art.181, comma 1citato, nulla è dovuto, a titolo di Cosap per l'occupazione fino al 31 ottobre 2020; tuttavia, l'Amministrazione Comunale, con l'obiettivo di sostenere ulteriormente il rilancio delle attività produttive cittadine, si riserva di esperire, a strettissimo giro, ogni utile iniziativa finalizzata a verificare la fattibilità e la sostenibilità di bilancio dell'esonero, con successivo atto, dal pagamento dei predetti tributi anche per il periodo 1 novembre – 31 dicembre 2020 ed eventuali periodi di proroga;
- h) rimangono pienamente in vigore, ove non incompatibili con il presente deliberato e con il richiamato art.181, tutte le altre norme e condizioni previste dalla normativa comunale applicabile alla fattispecie, nonché le norme, gli adempimenti e le prescrizioni tutte di carattere igienico-sanitario a carico del gestore e che devono essere osservate con particolare scrupolo ed attenzione, considerando il periodo;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n.267/2000;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO lo Statuto comunale;

CON VOTI UNANIMI legalmente espressi, anche ai fini dell'immediata esecutività;

DELIBERA

1. **DI APPROVARE**, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, la disciplina derogatoria e temporanea fino al 31 dicembre 2020, salvo proroghe, per le concessioni di occupazione di suolo pubblico (e di uso pubblico) per attività accessorie dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (Bar, ristoranti, etc...) le seguenti determinazioni:
 - a) la superficie massima concedibile può essere aumentata del 60% (misura max 80 mq.)
 - b) per i locali posizionati in vicinanza (distanza massima metri lineari 25,00) la superficie temporaneamente massima concedibile (che di norma è pari alla superficie interna del locale e non potrà comunque superare la misura massima di mq 20,00) potrà essere aumentata del 30%, cioè max 26 mq.
 - c) per i pubblici esercizi e i laboratori artigiani per generi alimentari posizionati al di fuori del centro storico la superficie massima concedibile potrà essere aumentata del 50%.
 - d) l'istanza da formulare in carta libera (NON in bollo), deve essere inoltrata all'ufficio COSAP, indicando il periodo di durata dell'occupazione ed allegando la sola planimetria della superficie pubblica o di uso pubblico che si intende occupare;
 - e) l'ufficio COSAP, in ordine cronologico di arrivo delle istanze, previa verifica dei requisiti prescritti, con l'Ufficio Commercio, e previa valutazione, anche eventualmente con l'ausilio della Polizia Municipale, delle condizioni di sicurezza e di viabilità, rilascerà semplice autorizzazione all'occupazione (con eventuali prescrizioni connesse al pubblico interesse, alla sicurezza stradale, alla libera circolazione dei veicoli e pedoni, ecc...);
 - f) ai sensi dell'art.181, comma 1citato, nulla è dovuto, a titolo di Cosap per l'occupazione fino al 31 ottobre 2020; tuttavia, l'Amministrazione Comunale, con l'obiettivo di sostenere ulteriormente il rilancio delle attività produttive cittadine, si riserva di esperire, a strettissimo giro, ogni utile iniziativa finalizzata a verificare la fattibilità e la sostenibilità di bilancio dell'esonero, con successivo atto, dal pagamento dei predetti tributi anche per il periodo 1 novembre – 31 dicembre 2020 ed eventuali periodi di proroga;
 - g) rimangono pienamente in vigore, ove non incompatibili con il presente deliberato e con il richiamato art.181, tutte le altre norme e condizioni previste dalla normativa comunale applicabile alla fattispecie, nonché le norme, gli adempimenti e le prescrizioni tutte di carattere igienico-sanitario a carico del gestore e che devono essere osservate con particolare scrupolo ed attenzione, considerando il periodo;
- 2) **DI DARE ATTO** che le occupazioni di suolo pubblico effettuate con tavoli e sedie ed altri elementi di arredo urbano, regolarmente autorizzati, da parte degli esercizi commerciali di cui all'art. 5 del vigente regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, sono esenti dal pagamento del canone fino al 31 ottobre 2020; tuttavia ,l'Amministrazione Comunale, con l'obiettivo di sostenere ulteriormente il rilancio delle attività produttive cittadine, si riserva di esperire, a strettissimo giro, ogni utile iniziativa finalizzata a verificare la fattibilità e la sostenibilità di bilancio dell'esonero, con successivo atto, dal pagamento dei predetti tributi anche per il periodo 1 novembre – 31 dicembre 2020 ed eventuali periodi di proroga;
- 3) **DI TRASMETTERE** copia della presente al Settore II Tributi, all'ufficio COSAP e al Settore Finanziario per gli adempimenti di rispettiva competenza;
- 4) **DI DEMANDARE** al Dirigente del Settore II Tributi i conseguenti adempimenti gestionali ed attuativi delle determinazioni di cui ai punti precedenti.
- 5) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Sindaco
GIUSEPPE PROIETTI

Il Segretario Generale
LUCIA LETO

PUBBLICAZIONE

Della su estesa deliberazione **N. 86**, ai sensi dell'art. 124, comma 1°, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n° 267, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi e contestualmente, ai sensi dell'art.125 del citato Decreto Legislativo, la stessa è stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

Tivoli, lì

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La suestesa deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal al
E' divenuta esecutiva il ai sensi dell'art. 134, comma 3° del Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.

X E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.

Tivoli, lì

IL SEGRETARIO GENERALE